

RAFFRONTO

<p>Legge regionale n. 24 del 19 novembre 2020. Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private.</p>	<p>Proposta di legge n. 97/XI[^] di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private) "</p>
<p style="text-align: center;">Art.1 <i>Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.1 <i>Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private.</i></p>
<p>1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.</p>	<p>1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista [opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura].</p>
<p>2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia.</p>	<p>2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che [abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia] siano in possesso dei requisiti specifici previsti dalla disciplina ordinamentale vigente in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art.2 <i>Dispensazione e fornitura farmaci.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.2 <i>Dispensazione e fornitura farmaci.</i></p>
<p>1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Art.3 <i>Compiti del farmacista.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.3 <i>Compiti del farmacista.</i></p>
<p>1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e</p>	<p>1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e</p>

coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.	coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.
2. A tal fine, il farmacista si occupa di:	2. A tal fine, il farmacista si occupa di:
a) gestire i farmaci nella struttura;	a) gestire i farmaci nella struttura;
b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali;	b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali;
c) coordinare i rapporti con i fornitori;	c) coordinare i rapporti con i fornitori;
d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;	d) [prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente];
e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica;	e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica [nonché controllare l'aderenza terapeutica];
f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;	f) [verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali];
g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione.	g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione.
Art.4 <i>Criteria di assunzione presso le strutture.</i>	Art.4 <i>Clausola di salvaguardia.</i>
1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista abilitato, nel rispetto dei seguenti criteri: a) un farmacista per ogni sessanta posti letto; b) due o più farmacisti da garantire proporzionalmente nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto; c) un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. In questo caso, le stesse strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri organismi, ricorrendo alla tipologia contrattuale part-time.	1. Sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale.
(...)	(...)